



CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA SOCIOASSISTENZIALE TRA I COMUNI DI CALENZANO, CAMPI BISENZIO, FIESOLE, LASTRA A SIGNA, SCANDICCI, SESTO FIORENTINO, SIGNA, VAGLIA E LA SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NORD-OVEST

L'anno 2007 (duemilasette), il giorno 27 (ventisette) del mese di dicembre, presso la sede della Società della Salute Zona Fiorentina Nord-Ovest a Sesto Fiorentino, in Via Gramsci, 561, viene sottoscritta la presente convenzione per la gestione in forma associata di funzioni del settore socio-assistenziale tra :

- nata a il giorno, non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Settore Servizi Socio Educativi del Comune di Scandicci (codice fiscale 00975370487) domiciliata per la carica presso la sede del Comune in Piazzale della Resistenza, Scandicci;
- nato a il giorno, non in proprio ma nella sua qualità di Funzionario Responsabile Area due – Servizi alla Persona del Comune di Lastra a Signa (codice fiscale 01158570489) domiciliato per la carica presso la sede del Comune in P.zza del Comune n. 17, Lastra a Signa;
- nata a il, non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile Settore II – Servizi alla Persona del Comune di Signa (codice fiscale 01147380487) domiciliata per la carica presso la sede del Comune in P.zza Repubblica n. 1 a Signa;
- nata a il, non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile dell'Area Servizi alla Persona del Comune di Calenzano (codice fiscale 01007550484) e domiciliata per la carica presso la sede del Comune in P.zza Vittorio Veneto a Calenzano;
- nata a il, non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Settore Servizi alla Persona del Comune di Campi Bisenzio (codice fiscale 80016750483) domiciliata per la carica presso la sede del Comune in P.zza Dante n. 36 a Campi Bisenzio;
- nata a il, non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente Settore Servizi al Cittadino del Comune di Sesto Fiorentino (codice fiscale 00420010480) domiciliata per la carica presso la sede del Comune in P.zza Vittorio Veneto n. 1 a Sesto Fiorentino;
- nata a il nella sua qualità di Responsabile del Dipartimento per i servizi istituzionali e alla persona del Comune di Fiesole (codice fiscale



<http://gestioniassocie.regione.toscana.it>

01252310485) domiciliato per la carica presso la sede del Comune in P.zza Mino da Fiesole 24/26 a Fiesole;

- nato a il, non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile Secondo Settore - Servizi all'Imprese e Persone del Comune di Vaglia (codice fiscale 00864490487) domiciliato per la carica presso la sede del Comune in Via Bolognese n. 1126 a Vaglia;

E

..... nato a il non in proprio ma nella sua qualità di Direttore del Consorzio "SOCIETA' della SALUTE ZONA FIORENTINA NORD-OVEST", di seguito denominata anche ente gestore, (codice fiscale 05517820485) domiciliato per la carica presso il Consorzio SOCIETA' della SALUTE via Gramsci, 561 a Sesto Fiorentino,

PREMESSO

- che ai sensi dell'articolo 30 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
- che i Comuni sopra indicati hanno individuato in tale forma associativa lo strumento giuridico più idoneo per gestire in forma associata le funzioni loro assegnate dalla legge in materia socio-assistenziale;
- che i Comuni sopra indicati ritengono che l'esercizio in forma associata di tali funzioni sia la forma più idonea a perseguire livelli adeguati di efficienza ed efficacia, a realizzare economie di scala mediante la concentrazione in un unico assetto organizzativo di servizi comuni a tutti gli enti, valorizzando e sviluppando le professionalità presenti nei Comuni nell'ottica del miglioramento della qualità delle prestazioni;
- che a tale scopo, con gli atti deliberativi adottati da ciascun Comune , è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata di cui trattasi;
- che a tale scopo, con gli atti deliberativi adottati da ciascun Comune , è stato approvato il Regolamento degli interventi e dei servizi di assistenza e promozione sociale ;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:



Art. 1

FINALITA' e OBIETTIVI DELLA CONVENZIONE

1. I Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Fiesole, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia convengono e stabiliscono, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, di gestire in forma associata e coordinata le funzioni loro attribuite in materia socio-assistenziale.
2. La gestione associata di cui alla presente convenzione persegue le seguenti finalità:
 - a) ottenere una maggiore qualità del servizio e consentire ai Comuni aderenti di fruire di una struttura avanzata per la sua gestione;
 - b) conseguire economie di scala che si realizzano progressivamente tendendo alla concentrazione in un unico ufficio della gestione amministrativa dei servizi;
 - c) valorizzare e sviluppare le professionalità presenti nei Comuni e razionalizzare l'impiego delle risorse umane.
3. La gestione associata di cui alla presente convenzione sarà esercitata dall'ente gestore anche attraverso il *Regolamento degli Interventi e servizi di assistenza e promozione sociale* di cui all'allegato "A" parte integrante e sostanziale della presente convenzione approvato da tutti i Comuni della Zona.

Art. 2

OGGETTO

Le materie oggetto della presente convenzione sono riportate all'allegato "B" quale parte integrante e sostanziale.

Art. 3

ENTE GESTORE

I Comuni individuano nel Consorzio Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest l'Ente Gestore delle funzioni trattate nella presente convenzione.

Il Direttore della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest sovrintende al funzionamento di tali funzioni e adotta, sentiti gli enti associati, tutti i provvedimenti che ritiene necessari a tal fine.

Art. 4

FUNZIONI DELL'ENTE GESTORE

1. Sono attribuite alla competenza dell'Ente gestore tutte le attività, le procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari ai fini dell'espletamento delle funzioni individuate nell'art. 2 della presente convenzione .



<http://gestioniassociate.regione.toscana.it>

2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma precedente, sono attribuite all'Ente gestore tutte le attività di istruttoria, verifica, redazione degli atti e modelli previsti dalla normativa vigente.

3. I Comuni, possono richiedere al Consorzio Società della Salute l'affidamento di ulteriori funzioni, competenze, materie o interventi, purché compatibili con le finalità socio-assistenziali della presente convenzione, assumendosi i relativi oneri.

Art. 5

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEGLI UFFICI DEPUTATI ALLA GESTIONE ASSOCIATA

1. Le funzioni associate di cui all'articolo precedente saranno svolte da un'apposita struttura organizzativa costituita da personale assegnato dagli enti sottoscrittori della presente convenzione;

2. Il regolamento di organizzazione previsto dal successivo articolo 6 provvederà ad individuare la dotazione di personale necessaria per il funzionamento della struttura organizzativa, sia sotto il profilo quantitativo che per quanto riguarda i profili professionali e le categorie funzionali. Con il medesimo regolamento di organizzazione si provvederà a disciplinare le modalità di individuazione e nomina del responsabile dei vari comparti della struttura organizzativa, ai quali saranno attribuite le responsabilità tecniche e di risultato in ordine alle funzioni ed agli obiettivi assegnati, nonché, se prevista, l'adozione degli atti conclusivi dei procedimenti, anche aventi rilevanza esterna.

3. In sede di avviamento della gestione associata, salvo motivate eccezioni, il personale di cui al presente articolo, sarà individuato tra coloro che nei rispettivi comuni svolgono le funzioni oggetto della presente convenzione.

4. In via transitoria e fino all'adozione del regolamento e dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, il Direttore della Società della Salute sarà l'unico Responsabile della struttura organizzativa.

Art. 6

NORME DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEPUTATI ALLA GESTIONE ASSOCIATA

1. Un apposito regolamento di organizzazione, che dovrà essere approvato dalla Giunta della Società della Salute, provvederà a disciplinare il funzionamento e l'organizzazione dell'ufficio associato, nonché le procedure per l'esercizio delle funzioni da esso esercitate.

2. Il regolamento di cui al comma precedente dovrà prevedere che:



- a) l'attività della Struttura organizzativa sia improntata al rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza;
 - b) la Struttura organizzativa sia dotata di autonomia gestionale, da esercitarsi nel rispetto ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari degli enti associati.
3. L'attività della Struttura organizzativa è soggetta a valutazione, in ordine al livello di funzionalità conseguito ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati, con le modalità che saranno disciplinate dal regolamento di cui al presente articolo.

Art. 7

RIPARTIZIONE DEI COSTI E DEI PROVENTI

1. (Fondi diretti) Le risorse direttamente impiegate per la gestione relativa alle materie, alle attività e agli interventi di cui all'Allegato "B", d'ora in poi chiamati "Fondi diretti", sono assicurate da entrate e da contributi specifici e con trasferimenti a carico dei singoli comuni con riferimento al livello dei servizi prestati e o programmati e sono costituite da:
- a. Contributi Regionali o di altra provenienza.
 - b. Entrate specifiche a fronte dei servizi prestati.
 - c. Risorse proprie dei comuni allocate in bilancio.

L'accertamento e l'incasso degli importi di cui alle lettere a) e b) saranno curati direttamente dall'Ente Gestore.

Le somme di cui al punto c) saranno determinate in sede di predisposizione del bilancio dell'Ente Gestore e dei Comuni soci, secondo le modalità di cui al successivo art. 8; per l'anno 2008 saranno provvisoriamente determinate in misura pari agli importi riportati nello schema allegato alla presente convenzione sotto la lettera "C" tabella 1.

La somma degli importi di cui ai punti a,b, e c oltre ai fondi indivisi provenienti dalla progettualità di zona costituisce il volume complessivo dell'attività che ciascun comune trasferisce nella gestione associata di cui trattasi (allegato C tabella 2).

2. (Spese di funzionamento) Costituiscono spese per il funzionamento dell'ufficio associato quelle relative a:
- personale, amministrativo e professionale, compresa la formazione e l'aggiornamento professionali;
 - utilizzo di prestazioni e beni di terzi;
 - acquisto di attrezzature e beni di consumo;
 - pagamento delle utenze;
 - ogni altro costo necessario al corretto funzionamento della struttura organizzativa .



2.1 I costi complessivi per il personale assegnato, ad eccezione del personale di cui al successivo comma 4 , e gli altri costi di funzionamento della struttura organizzativa verranno ripartiti tra i comuni con il seguente criterio: 5% in quota fissa per ciascun comune; 95% in quota variabile proporzionale al volume di attività relativo alle funzioni che ciascun comune delega al Consorzio SdS. Nel caso in cui la presente convenzione venga rinnovata per ulteriori tre anni , potranno essere individuate nuove modalità di ripartizione dei costi.

3. Personale -Allegato “D”

Nello schema, allegato sotto la lettera “D” tabella D1 alla presente convenzione, sono riportate le quantità e gli inquadramenti del personale che sarà oggetto di assegnazione. I Comuni nei primi tre anni dovranno garantire per numero e qualifica il personale di cui all’allegato “D” tabella D1.

Nel triennio successivo gli Enti consorziati sentito l’Ente Gestore individueranno le assegnazioni del personale e/o eventuali conguagli finanziari necessari allo svolgimento delle funzioni oggetto della presente convenzione.

3.1 (Personale professionale - allegato “D”)

In particolare per il personale di assistenza sociale professionale, ogni comune si impegnerà ad incrementare , laddove sia necessario, il proprio numero di assistenti sociali tendendo al parametro di uno ogni 6000 abitanti così come definito nel seguente prospetto:

	n° Assistenti sociali
Calenzano	3
Campi Bisenzio	6
Fiesole	2
Lastra a Signa	3
Scandicci	8
Sesto Fiorentino	8
Signa	3
Vaglia	1

Tale personale verrà assegnato funzionalmente all’Ente Gestore.

Vengono altresì assegnati gli operatori socio assistenziali e socio educativi indicati nell’allegato D, tab. D1.

I costi relativi al personale professionale e al personale addetto alla persona e alla loro attività saranno a carico dei comuni dove essi operano.



5. (Regime transitorio) Per i primi tre anni, al fine di garantire la neutralità dei costi di avviamento e di organizzazione dell'Ente Gestore sui Bilanci dei Comuni soci, i costi di cui ai commi precedenti saranno sostenuti e ripartiti secondo i principi di seguito enunciati:

a) Le spese di funzionamento, di cui al precedente comma 2 escluso le spese per il personale, resteranno a carico dei Comuni soci fatto salvo una quota stimata per l'anno 2008 in Euro 150.000,00 soggetta a rivalutazione annuale determinata dalla risultanze del relativo consuntivo. Ogni anno tale stima verrà ricalcolata in base alle verifiche dell'anno precedente rispetto alla programmazione dell'anno successivo.

b) Il costo del personale amministrativo è sostenuto dai rispettivi Comuni con riferimento al personale che attualmente è dedicato alle competenze oggetto della gestione associata e che verrà assegnato funzionalmente all'Ente Gestore. Il conguaglio del personale previsto per il Comune di Vaglia è indicato nell'allegato sotto la lettera "D" tabella D2 e dovrà essere versato ogni anno a partire dal 2008.

c) Il personale professionale, sarà incrementato nel primo anno di gestione associata di almeno 4 delle 10 unità previste, da parte dei comuni con personale al di sotto del parametro indicato dal comma 3.1.

d) Nei primi tre anni a partire dal 2008 i Comuni sede degli Uffici della gestione Associata assicureranno l'utilizzo dei locali e quanto altro necessario al corretto funzionamento della struttura senza alcun onere a carico dei Comuni soci e dell'Ente Gestore.

Art. 8

GESTIONE DELLE SPESE

1. Annualmente il Direttore della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest predisponde la proposta di preventivo della spesa presunta complessivamente occorrente per il funzionamento della gestione associata dei servizi sociali, ivi compresi i costi totali del personale assegnato, nonché la proposta di ripartizione tra gli enti aderenti sulla base dei criteri stabiliti con la presente convenzione.

3. La proposta di preventivo e di ripartizione di spesa dovrà essere sottoposta all'esame ed all'approvazione della *Giunta Società della Salute*, previo incontri tecnici con i referenti dei comuni soci, e successivamente trasmessa ai singoli Comuni entro il 31 ottobre per la formulazione delle relative previsioni nei bilanci annuali e negli altri strumenti di programmazione. Ogni ente consorziato dovrà anticipare, ogni 2 mesi, all'Ente Gestore, la somma pari a 2/12° dell'importo di quanto previsto al 1° comma dell'art. 7, quale anticipo per svolgere le funzioni delegate e degli altri importi dovuti per le spese di funzionamento.



4. I comuni, entro 30 giorni dalla approvazione dei loro bilanci di previsione, sono tenuti a comunicare all'Ente Gestore i dati definitivi relativi alle cifre stanziare e destinate alle materie della gestione associata per l'anno di riferimento.

5. Entro il mese di marzo di ciascun anno il Direttore dell'Ente Gestore redige, previo incontri tecnici con i referenti dei comuni soci, la proposta di consuntivo della gestione economico-finanziaria relativa all'anno precedente da sottoporre all'approvazione della *Giunta Società della Salute* e da trasmettere successivamente ai comuni soci entro il termine del 30 aprile.

Art. 9

DECORRENZA E DURATA

1. La presente convenzione decorre, quanto agli effetti giuridici ed economici, dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata 3 anni; essa potrà essere rinnovata tacitamente per un ulteriore periodo di 3 anni salvo diversa determinazione dei singoli enti che vi aderiscono.

Art. 10

VERIFICA

1. Almeno una volta l'anno, il Direttore dell'Ente Gestore convoca la riunione dei Direttori Generali o dei Segretari Generali dei comuni soci, allo scopo di valutare il funzionamento della struttura associata, di formulare eventuali proposte di miglioramento e di esprimere valutazioni al termine di 3 anni in merito al rinnovo della convenzione. A queste riunioni possono essere invitati anche i referenti tecnici comunali per le materie oggetto della gestione associata.

Art. 11

RECESSO E CESSAZIONE

1. E' ammesso il recesso dalla presente convenzione con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua comunicazione ai Comuni soci e al soggetto gestore, da effettuare con preavviso di almeno sei mesi;

2. E' ammesso il recesso in ogni tempo, in caso di rinnovo degli organi elettivi del Comune.

3. In caso di cessazione del servizio associato, alla scadenza o anticipatamente per unanime volontà di tutti gli enti aderenti alla presente convenzione, il valore residuo dei beni materiali e immateriali acquistati e forniti in dotazione alla struttura organizzativa, formeranno oggetto di liquidazione fra i soci. Resteranno nella disponibilità degli enti gli archivi dei dati elaborati dalla struttura organizzativa.

3. Il Comune che recede ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 non ha diritto alla liquidazione dei beni ai sensi del comma 3.



Art. 12

CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Comuni, anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Qualora non si addivenisse alla risoluzione in via bonaria, la risoluzione delle controversie è affidata ad un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Firenze.
2. L'arbitro nominato ai sensi del comma precedente giudica in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio; la pronuncia dell'arbitro è definitiva ed inappellabile.

Art. 13

DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi della Tabella, punto 16, allegato B al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131, recante l'approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Sesto Fiorentino, 27 dicembre 2007

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMUNE DI CALENZANO

IL COMUNE DI CAMPI BISENZIO

IL COMUNE DI FIESOLE

IL COMUNE DI LASTRA A SIGNA

IL COMUNE DI SCANDICCI

IL COMUNE DI SESTO FIORENTINO

IL COMUNE DI SIGNA

IL COMUNE DI VAGLIA

LA SOCIETA' della SALUTE



<http://gestioniassociate.regione.toscana.it>

Della presente convenzione vengono redatti n. 9 originali da conservare ciascuno fra gli atti delle pubbliche amministrazioni firmatarie.